

N. R.G. 107 /2025 v.g.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Sezione III civile

Ufficio procedure concorsuali

IL GIUDICE

Letto il ricorso ex art. 22 CCI depositato da DUCOPS SERVICE SOC. COOP., con sede legale in Assisi (PG) - 06081, Via Indipendenza n. 60, (Codice Fiscale e Partita IVA 00313840548), rappresentata e difesa dall'avv. Astorre Mancini;

premesse che la società ricorrente - una cooperativa a mutualità prevalente attiva nella gestione magazzini industriali e logistica e nei servizi di pulizie civili, industriali, sanitarie ed alberghiere - ha chiesto, con istanza avanzata in data 30.09.2024, l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi, con nomina di un esperto indipendente ai sensi degli artt. 12 e ss. CCI, individuato nella dr.ssa Isabella Soldani;

premesse che la ricorrente ha rappresentato che dalle interlocuzioni svolte in presenza dell'Esperto sono emersi:

un concreto interesse all'acquisizione dell'azienda – nell'ambito del perimetro costituito dai contratti di appalto/subappalto in essere, dalla totalità del personale dipendente “operativo” (590 dipendenti circa), con subentro del cessionario ex art. 2112 c.c., dalle attrezzature industriali, comprese quelle detenute a noleggio e in leasing con subentro del cessionario ex art. 2558 c.c., dalle rimanenze di magazzino al servizio dell'esecuzione dei contratti, per un valore complessivo stimato di euro 2.700.000,00, da decurtare dall'ammontare dei debiti ricadenti nel perimetro alla data di riferimento della valutazione (orientativamente pari ad € 1.310.850,46 per il debito verso dipendenti, garantito da fideiussione bancaria ed assicurativa ed € 343.362,08 per canoni di leasing a scadere) - da parte di almeno tre operatori professionali del settore;

l'assenza di iniziative dei committenti per l'esercizio del recesso ovvero per il diniego di rinnovo dei contratti di appalto pendenti,

la perdurante l'operatività, seppure ridotta dalle banche, delle linee di credito autoliquidanti;

l'avvio dell'interlocuzione con le Organizzazioni Sindacali in funzione delle consultazioni ex art. 47 l. 428/1990;

premesso che la ricorrente ha rappresentato di aver predisposto, tenendo conto delle interlocuzioni svolte alla presenza dell'Esperto, un piano di risanamento fondato sulla cessione a terzi dell'azienda (con modalità competitive ed ai valori oggetto di perizia del perimetro definito dal piano), nonché sulla cessione competitiva del compendio immobiliare sito in Assisi (con un valore di presumibile realizzo in € 540.000,00) e sul realizzo dei crediti commerciali e delle altre poste di bilancio, con il quale si propone di assicurare il pagamento integrale del credito privilegiato e del 20% del chirografo, senza necessità di accedere a Transazione Fiscale, a condizione che la pretesa dell'INPS oggetto della sentenza del Tribunale- sede, - Sezione Lavoro n. 215/2024 possa essere definita transattivamente con un pagamento a saldo e stralcio di € 600.000,00;

premesso che la ricorrente ha rappresentato le ragioni di urgenza che giustificano l'avvio dell'iter volto alla cessione aziendale, in considerazione della peculiarità del principale asset aziendale, rappresentato dalla durata dei contratti di appalto in corso, le cui prospettive di rinnovo, con pregiudizio della stabilità occupazionale, sono suscettibili di essere compromesse dalla crisi finanziaria;

acquisito il parere dell'esperto;

rilevato che l'Esperto ha rappresentato:

lo stato delle trattative, dando conto delle interlocuzioni svolte sia con i soggetti interessati all'acquisto dell'azienda, sia con le organizzazioni sindacali regionali e nazionali, che con il ceto dei creditori (fornitori e bancari) e quindi con la Direzione provinciale INPS;

la condizione di disequilibrio economico nella quale versa l'impresa, superabile attraverso iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa;

la verosimile adeguatezza delle misure programmate dalla società nel piano di risanamento, a condizione della massima valorizzazione competitiva del complesso aziendale, della definizione transattiva del contenzioso con INPS, oltre alla mancata escussione delle garanzie fideiussorie;

la necessità della tempestività dell'intervento programmato funzionale a contenere l'andamento decrescente della valorizzazione dell'azienda Ducops in funzione delle scadenze dei contratti in corso anche per scongiurarne il mancato rinnovo;

la probabile cessazione dell'attività in assenza di continuità aziendale (anche in ragione delle revoche o sospensioni degli affidamenti da parte di tre banche e del valore negativo dei flussi di cassa e della mancata proroga dei contratti aziendali);

il verosimile pregiudizio per le ragioni dei creditori in caso di alternativa liquidatoria, giacché in caso di cessazione dell'attività il valore di liquidazione sarebbe rappresentato esclusivamente dagli asset patrimoniali detenuti (costituiti dalle sole immobilizzazioni e dal magazzino, senza tenere conto dei in leasing valorizzabili solo in caso di subentro nei relativi contratti da parte degli organi della procedura);

l'allestimento a far data dal 19.12.2024 di una "virtual data room" informativa tramite il portale Fallco Zucchetti, visibile dal sito www.portalecreditori.it oppure da www.fallimentiperugia.com, con la quale raccolto la manifestazione di interesse di tre soggetti – operanti nel settore e di riscontrata solidità – all'acquisto dell'azienda, con i quali, con impegno di riservatezza e separatamente, sono stati svolti incontri in sua presenza;

sentiti i creditori e le parti interessati ed essendo emerso che:

i rappresentati sindacali hanno posto l'accento sul pregiudizio che deriverebbe ai lavoratori dall'avvio di procedure liquidatorie che non garantiscano la continuità del rapporto lavorativo;

il ceto creditorio (banche e fornitori, società di leasing) non è ostile all'iniziativa né alla negoziazione (il legale presente per la società di leasing ha chiesto chiarimenti in merito alla sorte dei relativi contratti nell'ambito della programmata cessione, non prospettando ragioni di contrarietà; il legale di BANCA CENTRO - CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA si è dichiarato favorevole; Agenzia delle Entrate, pur prospettando una possibile ragione di criticità della tenuta del piano in conseguenza di accertamenti in corso, non si è opposta alla cessione);

INPS ha mostrato una decisa opposizione alla soluzione transattiva;

ritenuto, in riferimento alla valutazione oggetto dell'autorizzazione ex art. 22 CCI che:

la cessione dell'azienda appare rispondente all'interesse del ceto creditorio, valutato attraverso il raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi in uno scenario liquidatorio di matrice concorsuale. Al riguardo, l'Esperto ha concordato in merito alle scelte dei metodi di stima posti dal perito di parte a fondamento dei due termini dell'alternativa (il c.d. Enterprise Value dell'azienda ottenuto con il metodo reddituale della stima dei flussi attualizzati oltre al "terminal value" residuale, per la valutazione del capitale economico dell'azienda ove ceduta in esercizio e, nel caso di liquidazione concorsuale, il metodo patrimoniale semplice), avendo riscontrato, per un verso, che la tempestiva cessione dell'azienda in esercizio evita di parcellizzare i singoli contratti nell'ottica di ottimizzare il valore di realizzo a vantaggio del ceto creditorio e a garanzia della continuità dei livelli

occupazionali e, sotto altro aspetto, che la peculiarità della composizione dell'azienda, in concomitanza con la protrazione e l'aggravamento della condizione di tensione finanziaria, sia seriamente suscettibile di determinare la cessazione dell'attività, con conseguente avvio di procedure liquidatorie nell'ambito delle quali i beni dell'azienda dovrebbero essere valutati in una prospettiva statica, peggiorativa rispetto alla continuità;

la cessione aziendale, sul presupposto della sussistenza anche delle altre condizioni rappresentate dall'Esperto ai fini della non irragionevole tenuta del piano, appare coerente rispetto al raggiungimento dell'obiettivo sperato del risanamento, in quanto evita la disgregazione dell'azienda non solo in termini economici ma anche a livello occupazionale (alle dipendenze della ricorrente sono occupati circa 600 dipendenti) e risulta comunque adeguata rispetto al ventaglio degli strumenti dei quali l'impresa prospetta di avvalersi all'esito delle trattative (dovendosi tenere conto, rispetto all'atteggiamento di chiusura alla transazione mostrato da INPS, delle nuove prospettive aperte dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 nelle composizioni negoziate crisi avviate con istanza presentata dallo scorso 28 settembre circa la possibilità di accesso ad un accordo con le agenzie fiscali, avente a oggetto la riduzione e la dilazione dei debiti relativi ai tributi e ai relativi accessori);

ritenuto inoltre che la cessione in corso di composizione evita che l'azienda -come rappresentato dall'Esperto in udienza – possa “bruciare cassa”, ossia generare perdite e costi ulteriori nelle more dell'eventuale accesso ad uno strumento concorsuale liquidatorio, il quale rappresenta una delle alternative possibili previste quale esito della composizione negoziata e che, anche tenuto conto di quanto rappresentato in ricorso, costituisce rischio non remoto;

ritenuto quanto al rispetto del criterio competitivo nella scelta dell'acquirente che:

il bando di cessione d'azienda predisposto dalla ricorrente, unitamente alla bozza del bando di vendita, è stato ritenuto dall'Esperto conforme e coerente a quanto previsto nel piano di risanamento e nella perizia di stima del complesso aziendale oggetto di cessione (L'Esperto ha riscontrato l'esatta identificazione del perimetro aziendale oggetto di cessione; la corrispondenza del prezzo base d'asta con possibilità di offerta minima con la stima; la tutela dei diritti dei lavoratori nel rispetto dell'art. 2112 cod. civ. anche con riferimento alle consultazioni sindacali; il rilascio di idonea garanzia fideiussoria per la copertura del debito verso i dipendenti; le condizioni a carico dell'aggiudicatario volte al mantenimento della continuità indiretta);

l'Esperto ha già avviato, nei termini sopra descritti, una procedura per il sondaggio del mercato in modo conforme al contenuto dei paragrafi 9 e 12 del Protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui alla sezione III dell'allegato al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021,

ritenuto che il sollecito avvio delle operazioni di pubblicità della programmata cessione consente di contenere al massimo i tempi della pubblicazione del bando di vendita, già portata a conoscenza del mercato e degli operatori potenzialmente interessati, così da contemperare le esigenze pubblicitarie con l'urgenza del risanamento;

ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per l'avvio della procedura competitiva volta alla cessione dell'Azienda della Società ricorrente **al prezzo base della perizia di stima** con ribasso di legge ex art. 571 c.p.c., ovvero al miglior prezzo che dovesse essere realizzato a seguito della gara tra gli offerenti e, quindi per autorizzare la cessione dell'Azienda al soggetto che risulterà aggiudicatario all'esito della predetta procedura competitiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 24 CCII;

ritenuto che la competizione tra gli offerenti sarà realizzata attraverso la loro convocazione innanzi all'esperto al fine di avviare una gara finalizzata alla migliore offerta, secondo il collaudato meccanismo dell'asta sull'offerta più alta;

ritenuto che **nell'ipotesi in cui le offerte raccolte dovessero risultare inferiori rispetto al prezzo minimo**, la società ricorrente dovrà reiterare l'istanza ex art. 22 CCI ove voglia reiterare l'autorizzazione a perfezionare la cessione nei confronti del soggetto individuato dal mercato al soggetto come il miglior offerente, ancorché per un prezzo inferiore rispetto alla previsione del bando posta a base del piano di risanamento;

P.Q.M.

Visto l'art. 22 CCII,

AUTORIZZA la cessione dell'azienda della ricorrente in favore del soggetto che risulterà aggiudicatario all'esito della procedura competitiva da svolgere al prezzo base di asta di euro 2.700.000,00 e con prezzo minimo ex art. 571 c.p.c. l'importo di euro 2.025.000,00, da avviare sotto la vigilanza dall'Esperto secondo la disciplina della pubblicità, ed ai termini ed alle condizioni, di cui al bando di vendita allegato al ricorso (doc. 21), ridotto il termine degli adempimenti pubblicitari ad almeno 10 giorni prima dell'avvio delle operazioni di vendita, con pubblicazione dell'avviso di vendita di cui al doc. 22 allegato al ricorso, opportunamente coordinato;

DISPONE che la competizione tra gli offerenti sia realizzata attraverso la loro convocazione innanzi all'esperto al fine di avviare una gara finalizzata alla migliore offerta, secondo il collaudato meccanismo dell'asta sull'offerta più alta;

DISPONE che l'Esperto nominato vigili e sorvegli l'andamento delle operazioni e provveda entro i successivi 10 giorni a relazionare al giudice delegato in merito al loro esito.

Si comunichi

Perugia, 06/02/2025

Il Giudice

dott.ssa Stefania Monaldi